



Tribunale Ordinario di Viterbo
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

SI COMUNICA A:

Avv. PECA ALESSANDRO

VIA MONTE ROSSO 5/C C/O AVV. R. SICILIA

VITERBO

Sez/Coll LA - CANCELLERIA

Comunicazione di cancelleria

Oggetto: Comunicazione di deposito della sentenza

Tipo procedimento: Lavoro

Numero di ruolo generale: 471/2009

Giudice: DAMIANI ANGELA

Numero sentenza: 53/2010

Data di pubblicazione: 20/01/2010

Parti nel procedimento

Ricorrente principale

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Avv. PECA ALESSANDRO

Resistente Principale

I.N.A.I.L.

Avv. LISI GIUSEPPE

Viterbo 22/01/2010

IL CANCELLIERE



Tribunale Ordinario di Viterbo
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Page 1 of 1

Sez/Coll LA - CANCELLERIA

Numero di ruolo generale: 471/2009

Giudice :: DAMIANI ANGELA

Data prossima udienza: 20/01/2010 Ore: 10:00

DECRETO DI LIQUIDAZIONE C.T.U.

Nella causa promossa da:

Ricorrente principale ~~XXXXXXXXXXXX~~
Avv. PECA ALESSANDRO

Resistente Principale I.N.A.I.L.
Avv. LISI GIUSEPPE

OGGETTO: Prestazione: indennita - rendita vitalizia INAIL o equivalente - altre ipotesi

IN ESECUZIONE DEL DISPOSTO DEGLI ARTT. 134 E 176 C.P.C.SI COMUNICA CHE IL
GIUDICE / COLLEGIO
NELLA CAUSA INDICATA, IN DATA 20/01/2010 , HA PRONUNCIATO IL SEGUENTE
DECRETO

IL GIUDICE / COLLEGIO :

LIQUIDA

AL C.T.U. LEONE DOMENICO
STRADA ROMANA 2 - 01100 BAGNAIA

PER:

- 1) N. VACAZIONI LA SOMMA DI EURO
- 2) ONORARI EURO 290,00

3) SPESE EURO

E COSI' UN TOTALE DI EURO 290,00 + IVA, DETRATTO L'ACCONTO CONCESSO
SE VERSATO, PONENDO LA SOMMA COMPLESSIVA PROVVISORIAMENTE A CARICO DI
inail

SI NOTIFICHI A:

C.T.U. LEONE DOMENICO
STRADA ROMANA 2 - 01100 BAGNAIA

Avv. LISI GIUSEPPE - Via sabottno n° 1 - 01100 VITERBO VT

Avv. PECA ALESSANDRO - VIA MONTE ROSSO 5/C C/O AVV. R.SICILIA - VITERBO

Viterbo 22/01/2010

*Cop B1
Cedexcol*

53/010
471/09
426

Sentenza contestuale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VITERBO

Il giudice del lavoro, dott.ssa Angela Damiani,
pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa n. 471/2009 R.G. tra

~~XXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliata in Viterbo alla via Monte Rosso n. 5/C, presso lo studio dell'avv. Remigio Sicilia e rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Peca e Daniele Cozza giusta delega a margine del ricorso introduttivo;

RICORRENTE

E

I.N.A.I.L. - Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro-, in persona del direttore *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Viterbo alla via Sabotino n.1/3, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lisi giusta procura generale alle liti per atto notaio Tuccari di Roma, rep n. 69853, racc.n.16131, del 18.1.2006;

RESISTENTE

Oggetto: indennizzo ex art. 13 del d.lgs. 38/2000.

Conclusioni: i procuratori delle parti concludevamo come in atti.

Svolgimento del processo

Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria l'1.4.2009, la ricorrente indicata in epigrafe agiva in questa sede, all'esito infruttuoso della procedura amministrativa, affinché venisse accertato che la malattia dalla stessa contratta (sindrome di Ipersensibilità chimica multipla) fosse causata dall'esposizione a sostanze chimiche presenti sul luogo di lavoro, nonché condannare l'INAIL al pagamento in proprio favore di una rendita nella percentuale da accertarsi in corso di causa, con accessori di legge e con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

A sostegno della domanda, la stessa in sintesi sosteneva: di svolgere la mansione di "addetta mensa, pulizie, lavaggio stoviglie, pentole e servizi inerenti" dal maggio 1997 presso l'aeroporto militare di Viterbo; di essere affetta da Sindrome da ipersensibilità chimica multipla causata dall'esposizione a sostanze chimiche volatili presenti sul posto di lavoro; che l'utilizzo di sostanze tossiche volatili era stato accertato anche dal tribunale penale di Viterbo che aveva condannato il legale rappresentante della società che all'epoca gestiva la mensa dell'aeroporto con sentenza n. 1451 del 16.12.2000; di aver presentato domanda all'INAIL per il riconoscimento della malattia professionale in data 27.7.2008; che la predetta domanda veniva rigettata dall'INAIL e che avverso tale provvedimento la stessa ricorrente aveva proposto opposizione in data 24.11.2008 anche questa rigettata dall'INAIL in data 14.1.2009.

Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva tempestivamente in giudizio l'I.N.A.I.L., con memoria difensiva depositata in Cancelleria il 26.6.2009, contestando la fondatezza delle pretese attoresche ed in particolare rilevando che la malattia lamentata dalla ricorrente fosse da ritenersi una malattia comune la cui origine non fosse riconducibile all'attività lavorativa svolta. Concludeva per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

La causa, istruita con una consulenza tecnica medico-legale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura della presente sentenza contestuale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di passare, a questo punto, ad esaminare nel merito la fondatezza o meno della domanda in questa sede proposta, giova in linea generale ricordare come, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3 del d.lgs. n. 23.2.2000 n. 38 (emanato in attuazione dell'art. 55 della L. 144/1999, in vigore dal 25.7.2000 ed applicabile, ai sensi dell'art. 73, comma 3 della L. 23.12.2000 n. 388, agli infortuni sul lavoro verificatisi o alle malattie professionali denunciate a decorrere da tale data), risulti più articolata la disciplina della rendita erogata dall'I.N.A.I.L. nel caso di menomazione o affezione morbosa del lavoratore che abbia carattere permanente.

Mentre infatti, nel precedente regime di cui al T.U. del 1965 (invocato da parte ricorrente), la prestazione in questione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. *danno biologico* (definito, ai fini dell'assicurazione obbligatoria, come *la lesione all'integrità psicofisica della persona suscettibile di valutazione medico legale*), la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.

In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico - salvo che per le menomazioni di grado inferiore 6% - mediante la corresponsione di un indennizzo "areddituale" che viene erogato sotto forma di *capitale* quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, ovvero sotto forma di *rendita* quando la menomazione stessa superi tale ultima percentuale. In tale ultimo caso detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.

Nell'attuale contesto normativo, pertanto, il datore di lavoro deve ritenersi carente di legittimazione passiva in relazione alla domanda di risarcimento del danno biologico per postumi permanenti quantificati in misura superiore al 6%, persistendo invece la legittimazione passiva dello stesso in relazione alla domanda di risarcimento delle cd. micropermanenti (quantificate in misura inferiore al 6%) e del con-



seguinte danno morale.

Quanto in particolare a tale ultima voce di danno, giova ricordare come, alla luce del più recente orientamento interpretativo della Corte Costituzionale (espresso in particolare con la nota sentenza dell'11.7.2003 n. 233), la stessa, in presenza di lesione di diritti fondamentali della persona costituzionalmente garantiti (quale ad esempio, ai fini che in questa sede occupano, quello alla salute di cui all'art. 32 Cost.), debba essere risarcita anche in ipotesi di presunzioni di colpa e di responsabilità oggettiva, a prescindere dal concreto accertamento della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (in questi termini si vedano poi, da ultimo, Cass. civ., 1.6.2004 n. 10482, in *Danno e Resp.*, 2004, 953, e Cass. civ., 27.10.2004, n. 20814, in *Resp. civ. prev.*, 2005, 99).

La domanda della ricorrente deve dirsi fondata e può essere accolta sulla base delle considerazioni che seguono.

È stata disposta una C.T.U. medico legale al fine di accertare la sussistenza del danno biologico lamentato dalla ricorrente, la sua incidenza percentuale e la riconducibilità dello stesso alla malattia contratta sul lavoro.

All'esito delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio concludeva il proprio elaborato peritale confermando che: *"l'attrice è verosimilmente affetta da una forma lieve della sindrome cosiddetta da ipersensibilità chimica multipla e tale condizione è da imputarsi ai prodotti chimici presenti sul posto di lavoro come dimostrato dagli atti allegati e rappresenta un'amenomazione cronica invalidante del 10%"*.

Tale accertamento peritale, raggiunto con scrupoloso esame medico legale, ben può essere posto a base dell'odierna decisione, avendo il C.T.U. tenuto conto dello stato di salute preesistente e presente del soggetto periziato, dei dati relativi all'età, al sesso e alle condizioni fisiche generali, nonché di quant'altro utile a tale scopo ed avendo lo stesso CTU replicato alle critiche del CTP dell'INAIL con riferimento alla documentazione scientifica considerata (in particolare quella della seduta della SIMLII con documento di consenso sulla MCS), sul non pacifico riconoscimento della malattia in questione dal mondo scientifico, alle astensioni lavorative dell'assicurato ed alla quantificazione della percentuale di invalidità. Il CTU al riguardo ha chiarito di aver esaminato ed allegato la documentazione cui l'INAIL faceva riferimento, che la malattia in questione è ritenuta "malattia rara" da ampia parte del mondo scientifico e da alcune Istituzioni; che le assenze e comunque gli episodi di malattia risultavano certificate con documenti allegati e quanto alla quantificazione della percentuale di invalidità, che *"questa sindrome compromette in maniera cronica verosimilmente diversi apparati in modo stabile tanto da indurre una ipersensibilità, non una sensibilizzazione di tipo allergico, a diversi prodotti chimici con l'esito quindi di episodi acuti di malattia multiorgano in occasione di contatto anche inalatorio ed anche in piccolissime dosi, delle sostanze incriminate"*.

Ugualmente poco convincenti appaiono le contestazioni mosse da

parte ricorrente avverso le conclusioni cui giunge il CTU, sia perché prive di elementi tecnici atte a confutarle sia perché la dedotta assoluta inabilità lavorativa della ricorrente è smentita dalla circostanza che la stessa continui a prestare la propria attività lavorativa sempre presso lo stesso luogo di lavoro.

Erroneamente quindi alla ricorrente era stato negato il riconoscimento dell'origine professionale della malattia da cui è risultata affetta.

Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni ed in accoglimento della domanda di condanna generica proposta con il ricorso (ove pur essendo richiesta la condanna alla corresponsione di una rendita deve ritenersi ricompreso l'indennizzo che viene erogato sulla base dei medesimi presupposti ed in ragione di una minore percentuale di danno biologico riconosciuto), deve essere in questa sede affermato il diritto dell'odierna ricorrente di percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del d.lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 10 % - ovverosia nella misura indicata dal C.T.U. nella relazione agli atti - con la conseguente condanna dell'I.N.A.I.L., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al d.m. 12.7.2000, oltre ai soli interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svalutazione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) nei limiti di cui all'art. 16, comma 6°, della L. 412/1991 dal 121° giorno successivo al 27.7.2008 (data della denuncia all'I.N.A.I.L. della malattia per cui è causa) al soddisfo.

In applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., parte resistente va infine condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte che, tenuto conto del valore e della natura della controversia (ex art. 6, comma 1°, del d.m. 127/2004), dell'importanza e del numero delle questioni trattate, e con speciale riferimento all'attività svolta innanzi al giudice, si liquidano in complessivi **euro 1.458,00**, di cui euro 162,00 per rimborso forfetario delle spese generali al 12,5 %, euro 671,00 per diritti ed euro 625,00 per onorari, oltre ad I.V.A. e C.P.A., da distrarsi a favore dei procuratori antistatari, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidata con separato decreto.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così provvede:

dichiara il diritto di ~~XXXXXXXXXX~~ di percepire l'indennizzo previsto dall'art. 13 del d.lgs. 38/2000 in relazione ad una menomazione dell'integrità psicofisica pari al 10% e, per l'effetto, **condanna** l'I.N.A.I.L., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento di quanto dovuto a tale titolo nella misura determinata secondo le tabelle allegate al d.m. 12.7.2000, oltre ad interessi al tasso legale (ovvero, in alternativa, nel caso in cui il tasso di svaluta-

zione annuale sia superiore all'importo degli interessi legali, con rivalutazione monetaria secondo gli indici I.S.T.A.T.) dal 121° giorno successivo al 27.7.2008 al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.458,00, di cui euro 162,00 per rimborso forfetario delle spese generali al 12,5 %, euro 671,00 per diritti ed euro 625,00 per onorari, oltre ad I.V.A. e C.P.A., da dirigersi a favore dei procuratori antistatari, nonché ancora al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Viterbo 20 gennaio 2010



Il giudice del lavoro
dott.ssa Angela Damiani

